

Ordinanza sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale

(Ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale, OAAF)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 6 capoverso 2^{bis}, 18 capoverso 3 e 22a capoverso 1 della legge del 28 settembre 2012¹ sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF),

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina l'esecuzione dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale nello scambio di informazioni su domanda e nello scambio spontaneo di informazioni.

Sezione 2: Scambio di informazioni su domanda

Art. 2 Domande raggruppate

¹ Le domande raggruppate secondo l'articolo 3 lettera c LAAF sono autorizzate per informazioni su fattispecie avvenute dal 1° febbraio 2013.

² Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.

Art. 3 Contenuto di una domanda raggruppata

¹ Una domanda raggruppata deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. una descrizione dettagliata del gruppo oggetto della domanda nonché dei fatti e delle circostanze all'origine della domanda;
- b. una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni;
- c. lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste;

¹ RS 651.1

- d. i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto oppure in possesso o sotto il controllo del detentore delle informazioni residente in tale Stato;
- e. il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni, se sono noti;
- f. un commento del diritto applicabile;
- g. un'esposizione chiara e basata su fatti dei motivi per cui si presuppone che i contribuenti del gruppo oggetto della domanda non abbiano rispettato il diritto applicabile;
- h. una spiegazione in cui si illustra che le informazioni richieste aiuterebbero a determinare la conformità alla legge dei contribuenti del gruppo;
- i. se il detentore delle informazioni o un altro terzo ha contribuito attivamente al comportamento non conforme alla legge dei contribuenti del gruppo, una descrizione di questo contributo;
- j. la dichiarazione che la domanda soddisfa le prescrizioni legali e normative nonché la prassi amministrativa dello Stato richiedente, cosicché l'autorità richiedente, qualora esse fossero di sua competenza, possa ricevere tali informazioni in applicazione del suo diritto o nel quadro ordinario della sua prassi amministrativa;
- k. la dichiarazione che lo Stato richiedente ha esaurito le fonti di informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna.

² Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) lo comunica per scritto all'autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda.

Art. 4 Spese

¹ Sono considerate spese di importo eccezionale in particolare le spese riconducibili a domande che hanno causato un dispendio al di sopra della media, che erano particolarmente difficili da elaborare oppure urgenti.

² Le spese si compongono:

- a. dei costi diretti di personale;
- b. dei costi diretti di posti di lavoro;
- c. di un supplemento del 20 per cento sui costi diretti di personale a copertura dei costi generali;
- d. dei costi diretti di materiale e di esercizio;
- e. degli esborsi.

³ Gli esborsi si compongono:

- a. dei costi di viaggio e di trasporto;
- b. dei costi per la consultazione di terzi.

⁴ Salvo disciplinamenti particolari della presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004² sugli emolumenti.

Sezione 3: Scambio spontaneo di informazioni

Art. 5 Eccezioni per casi d'importanza esigua

¹ I casi d'importanza esigua possono essere esclusi dallo scambio spontaneo di informazioni. Sono considerati tali in particolare i casi in cui l'onere generato dallo scambio spontaneo di informazioni è sproporzionato rispetto agli importi rilevanti sotto il profilo fiscale e al potenziale gettito d'imposta dello Stato destinatario.

² In caso di dubbio lo scambio spontaneo di informazioni deve essere eseguito.

Art. 6 Collaborazione delle autorità

La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), l'AFC e le amministrazioni cantonali delle contribuzioni collaborano per garantire uno scambio spontaneo di informazioni uniforme a livello nazionale.

Art. 7 Unità organizzative per lo scambio spontaneo di informazioni

¹ L'AFC e le amministrazioni cantonali delle contribuzioni designano le unità organizzative competenti in materia di scambio spontaneo di informazioni.

² Le unità organizzative garantiscono la comunicazione con il Servizio per lo scambio di informazioni in materia fiscale (SEI) e l'esecuzione dello scambio spontaneo di informazioni nelle loro amministrazioni delle contribuzioni.

Art. 8 Decisione fiscale anticipata: definizione

Un'informazione, una conferma o una garanzia di un'amministrazione delle contribuzioni è definita come una decisione fiscale anticipata se:

- a. è fornita dall'amministrazione delle contribuzioni a un contribuente su richiesta di quest'ultimo;
- b. concerne le conseguenze fiscali di una fattispecie descritta dal contribuente;
e
- c. il contribuente vi si può appellare.

Art. 9 Decisioni fiscali anticipate: obbligo dello scambio spontaneo di informazioni

¹ Lo scambio spontaneo di informazioni deve essere eseguito se una decisione fiscale anticipata:

² RS 172.041.1

- a) concerne fattispecie di cui all'articolo 28 capoverso 2–4 della legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) oppure ha come oggetto una riduzione fiscale per i redditi da beni immateriali e diritti analoghi oppure una ripartizione fiscale internazionale di società principali;
- b) fa riferimento al contesto transfrontaliero e ha come oggetto i prezzi di trasferimento di imprese associate o un metodo concernente i prezzi di trasferimento convenuto dalle autorità svizzere competenti senza il coinvolgimento delle autorità competenti di altri Stati;
- c) fa riferimento al contesto transfrontaliero e consente di ridurre l'utile imponibile in Svizzera, senza che ciò risulti nel conto annuale;
- d) stabilisce che uno stabilimento d'impresa è situato o non situato in Svizzera o all'estero oppure determina quali utili sono attribuiti allo stabilimento d'impresa; oppure
- e) ha come oggetto una fattispecie concernente la struttura di flussi transfrontalieri di proventi o fondi trasferiti a un'impresa associata in un altro Stato tramite enti svizzeri.

² Si è in presenza di imprese associate se un'impresa partecipa almeno per il 25 per cento all'altra impresa o se un terzo partecipa almeno per il 25 per cento a entrambe le imprese. Si considera partecipante a un'impresa una persona che dispone direttamente o indirettamente di diritti di voto oppure di una quota di capitale azionario o sociale di tale impresa.

³ L'obbligo dello scambio spontaneo di informazioni sussiste indipendentemente dalla realizzazione effettiva della fattispecie che la decisione fiscale anticipata ha come oggetto.

Art. 10 Decisione fiscale anticipata: Stati destinatari

¹ In presenza di una decisione fiscale anticipata deve essere eseguito uno scambio spontaneo di informazioni con le autorità competenti dello Stato di sede della società che detiene il controllo diretto e della società madre del gruppo.

² Lo scambio spontaneo di informazioni deve essere eseguito inoltre nei casi qui menzionati e con i seguenti Stati:

- a. in presenza di una decisione fiscale anticipata di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a, con gli Stati di sede di imprese associate o di stabilimenti d'impresa con i quali il contribuente opera transazioni che sottostanno a un'imposizione secondo la decisione fiscale anticipata oppure che generano per il contribuente redditi provenienti da imprese associate o da stabi-

³ RS 642.14

- limenti d'impresa che secondo la decisione fiscale anticipata sono assoggettati a imposta;
- b. in presenza di una decisione fiscale anticipata di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera b o c, con gli Stati di sede di imprese associate con le quali il contribuente opera transazioni, le cui conseguenze fiscali sono oggetto della decisione fiscale anticipata;
 - c. in presenza di una decisione fiscale anticipata di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera d, con lo Stato in cui è situato lo stabilimento estero d'impresa oppure con lo Stato di sede dell'impresa la cui attività in Svizzera costituisce uno stabilimento d'impresa;
 - d. in presenza di una decisione fiscale anticipata di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera e, con gli Stati di imprese associate che effettuano direttamente o indirettamente pagamenti al contribuente e con lo Stato dell'avente diritto definitivo a tali pagamenti.

³ Il SEI può limitare la trasmissione agli Stati che hanno aderito allo standard dell'OCSE sullo scambio spontaneo di informazioni su decisioni fiscali anticipate.

Art. 11 Informazioni da trasmettere al SEI

¹ In presenza di una decisione fiscale anticipata, occorre trasmettere al SEI:

- a. una copia della decisione fiscale anticipata;
- b. la data di emissione della decisione fiscale anticipata;
- c. dati per l'identificazione del contribuente, compreso l'indirizzo;
- d. il numero di identificazione fiscale e il nome del gruppo dell'impresa cui fa parte il contribuente;
- e. gli anni fiscali per cui la decisione fiscale anticipata ha validità;
- f. le condizioni soddisfatte dalla decisione fiscale anticipata di cui all'articolo 9 capoverso 1;
- g. un breve riassunto del contenuto della decisione fiscale anticipata, se possibile, in lingua francese o inglese o, altrimenti, in lingua tedesca o italiana;
- h. dati relativi alla sede della società che detiene il controllo diretto e della società madre del gruppo, compreso l'indirizzo;
- i. per le decisioni fiscali anticipate di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a, dati relativi a imprese associate o stabilimenti d'impresa con cui il contribuente opera transazioni che sottostanno a un'imposizione secondo la decisione fiscale anticipata oppure che generano per il contribuente redditi provenienti da imprese associate o stabilimenti d'impresa assoggettati a imposta secondo la decisione fiscale anticipata, compresi i rispettivi nomi e indirizzi;
- j. per le decisioni fiscali anticipate di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera b oppure c, dati relativi alle imprese associate con le quali il contribuente ope-

ra transazioni che sono oggetto della decisione fiscale anticipata, compresi i rispettivi nomi e indirizzi;

- k. per le decisioni fiscali anticipate di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera d, dati relativi allo stabilimento d'impresa estero o all'impresa estera, la cui attività in Svizzera costituisce uno stabilimento d'impresa, compreso il nome e l'indirizzo;
- l. per le decisioni fiscali anticipate di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera e, dati relativi alle imprese associate che effettuano direttamente o indirettamente pagamenti a favore dei contribuenti e dell'avente diritto definitivo a tali pagamenti, compresi i rispettivi nomi e indirizzi;
- m. un elenco degli Stati destinatari secondo l'articolo 10;
- n. altre informazioni che potrebbero essere necessarie al SEI per valutare se procedere allo scambio spontaneo di informazioni.

² Se disponibili, al SEI devono inoltre essere trasmesse le seguenti informazioni:

- a. il numero di riferimento della decisione fiscale anticipata;
- b. il numero d'identificazione fiscale della società che detiene il controllo diretto o della società madre del gruppo;
- c. nei casi di cui al capoverso 1 lettere i-l, i numeri d'identificazione fiscale delle imprese o degli stabilimenti d'impresa interessati.

³ Al SEI possono essere trasmesse anche le seguenti informazioni:

- a. dati sull'attività principale del contribuente;
- b. dati relativi al volume delle transazioni, alla cifra d'affari e all'utile del contribuente.

⁴ Per tutti gli altri casi devono essere trasmesse al SEI le seguenti informazioni:

- a. le informazioni previste per la trasmissione allo Stato destinatario;
- b. un breve riassunto della fattispecie, se possibile, in lingua francese o inglese oppure, altrimenti, in lingua tedesca o italiana e i motivi per cui tali informazioni devono essere scambiate spontaneamente;
- c. un elenco degli Stati che potrebbero essere interessati a tali informazioni;
- d. altre informazioni che potrebbero essere necessarie al SEI per valutare se procedere allo scambio spontaneo di informazioni.

Art. 12 Termini

Le unità organizzative per lo scambio spontaneo di informazioni forniscono regolarmente al SEI le informazioni da trasmettere, ma al più tardi entro i seguenti termini:

- a. in presenza di una decisione fiscale anticipata, 60 giorni dopo la sua emissione;

- b. negli altri casi, 60 giorni dal momento in cui la tassazione della fattispecie è cresciuta in giudicato.

Art. 13 Trasmissione agli Stati destinatari

¹ In presenza di una decisione fiscale anticipata, il SEI trasmette agli Stati destinatari le informazioni ottenute secondo l'articolo 11 capoversi 1 lettere b-1, 2 e 3 entro tre mesi dal loro ricevimento. Qualora i motivi di cui agli articoli 22b-22d LAAF lo richiedessero, questo termine può essere prorogato.

² Negli altri casi, il SEI trasmette agli Stati destinatari le informazioni ottenute secondo l'articolo 11 capoverso 4 lettere a e b.

Art. 14 Informazioni sbagliate o non rilevanti

¹ Qualora le informazioni trasmesse al SEI dovessero rivelarsi, in un secondo tempo, sbagliate o non rilevanti ai fini della tassazione del contribuente, le unità organizzative competenti per lo scambio spontaneo di informazioni lo notificano tempestivamente al SEI e gli inoltrano le informazioni rettificate.

² Il SEI trasmette le informazioni rettificate allo Stato destinatario interessato.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 15 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 20 agosto 2014⁴ sull'assistenza amministrativa fiscale è abrogata.

Art. 16 Disposizioni transitorie

¹ Gli articoli 8-10 disciplinano le decisioni fiscali anticipate che sono state emesse dal 1° gennaio 2010 e che si riferiscono agli anni fiscali in cui sussiste l'obbligo dello scambio spontaneo di informazioni.

² In presenza di una decisione fiscale anticipata, l'amministrazione delle contribuzioni competente trasmette regolarmente al SEI tutte le informazioni secondo l'articolo 11 capoversi 1-3 in suo possesso entro nove mesi dall'applicabilità della normativa internazionale in virtù della quale la Svizzera è tenuta a eseguire lo scambio spontaneo di informazioni. Qualora le amministrazioni delle contribuzioni competenti non dispongono di tutte le informazioni secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 2, esse trasmettono le informazioni in loro possesso e informano il SEI al riguardo.

⁴ RU 2014 2753, 2015 4929

³ Il SEI trasmette tali informazioni agli Stati destinatari entro 12 mesi dall'applicabilità della normativa internazionale in virtù della quale la Svizzera è tenuta a eseguire lo scambio spontaneo di informazioni. Qualora motivi di cui agli articoli 22b–22d LAAF lo richiedessero, questo termine può essere prorogato.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Johann N. Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr